

- Quinta parte, vertente sulla mancanza di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo.
2. Secondo motivo, vertente sui vizi relativi alla legalità interna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in sei parti.
- Prima parte, vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
 - Seconda parte, vertente sull'inesistenza dei fatti a sostegno degli atti impugnati.
 - Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento di potere.
 - Quarta parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento procedurale.
 - Quinta parte, vertente sul carattere discriminatorio degli atti impugnati e sull'esistenza di *fumus persecutionis*.
 - Sesta parte, vertente sul difetto d'indipendenza dell'OLAF.

Ricorso proposto l'8 marzo 2017 — EKETA/Commissione

(Causa T-166/17)

(2017/C 151/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 197 799,52 corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto SENSATION, domanda formulata nella nota di credito 3241615291/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 191 039,55;
- dichiarare che la somma di EUR 191 039,55 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito 3241615291/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto SENSATION. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto SENSATION, per un importo pari a EUR 197 799,52. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiarare che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 191 039,55 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 191 039,55 è costituito da spese ammissibili del personale, spese di subappalto e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.